

## **SISTEMA SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA**

La presente sintesi del sistema elettorale della Camera si propone di fornire una breve ricostruzione dei suoi elementi qualificanti riservando una particolare attenzione alla formula elettorale, ovvero al meccanismo di traduzione dei voti in seggi<sup>1</sup>.

La disciplina per l'elezione della Camera dei deputati è contenuta nel d.p.r. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 165//2017 (il cosiddetto *Rosatellum*) prevede un **sistema elettorale di natura mista con una componente maggioritaria e una proporzionale**.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 1/2020 all'articolo 56 Cost.<sup>2</sup> il **numero dei deputati** da eleggere è **400**, di cui **8** nella **circoscrizione estero**.

I **3/8 dei seggi**<sup>3</sup> (pari a 147) sono assegnati con una formula **maggioritaria** in **collegi uninominali** nei quali viene eletto il candidato che ha ottenuto il **maggior numero di voti validi**<sup>4</sup>.

I rimanenti **5/8 seggi** (pari a 245) sono attribuiti con il **sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti in 49 collegi plurinominali** costituiti all'interno di **28 circoscrizioni elettorali**, corrispondenti al territorio di ogni singola regione, ad eccezione delle sei regioni con popolazione maggiore, il cui territorio è suddiviso in quattro circoscrizioni per la Lombardia e in due circoscrizioni per Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia (d.p.r. 361/1957 Tabella A).

L'assegnazione proporzionale dei seggi prevede un sistema di **liste bloccate**, che **esclude l'espressione di preferenze, l'Ufficio centrale circoscrizionale, infatti, proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo **l'ordine di presentazione**.<sup>5</sup>

Risulta **assente** la previsione dell'assegnazione di un **premio di maggioranza**.

---

<sup>1</sup> Una più completa e approfondita ricostruzione del sistema elettorale della Camera e del Senato è consultabile al seguente indirizzo:

[http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0632.pdf?\\_1661860731731](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0632.pdf?_1661860731731)

<sup>2</sup> Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

<sup>3</sup> Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 51/2019 (Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari)

<sup>4</sup> In caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età.

<sup>5</sup> Art.84, comma 1 d.p.r. 361/1957.

## **SOGLIE DI SBARRAMENTO**

Le **soglie di sbarramento** valgono **esclusivamente per l'assegnazione proporzionale dei seggi nei collegi plurinominali**.

Accedono al riparto dei seggi:

- a) le **coalizioni** che hanno conseguito **a livello nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi** e che presentano al loro interno **almeno una lista collegata** che ha conseguito sempre **a livello nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi**<sup>6</sup>;
- b) **le singole liste** non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10%, **che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi**<sup>7</sup>

**Non concorrono** alla determinazione della **cifra elettorale nazionale di coalizione** i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi **inferiore all'1 per cento**<sup>8</sup>.

Il **voto espresso esclusivamente per il candidato nel collegio uninominale** è valido anche per il collegio plurinominali, ed è **ripartito proporzionalmente sempre con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti tra le liste della coalizione** in proporzione ai voti ottenuti dalle liste medesime e viene conteggiato ai fini del superamento delle relative soglie di sbarramento<sup>9</sup>.

## **PARITA' DI GENERE**

A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste **nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere**<sup>10</sup>.

Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima**<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore (art.83, comma 1, lett.e), n.1 d.p.r. 361/1957).

<sup>7</sup> Nonché quelle presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore (art.83, comma 1, lett.e), n.2 d.p.r. 361/1957).

<sup>8</sup> Fatta salva la disciplina specifica per liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 83 d.p.r. 361/1957 (art.83, comma 1, lett.c).d.p.r. 361/1957)

<sup>9</sup> L'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis (art.77, comma1, lett.c), d.p.r. 361/1957).

<sup>10</sup> Art.18 bis, comma 3 d.p.r. 361/1957.

<sup>11</sup> Art.18 bis, comma 3.1 d.p.r. 361/1957.

Nel complesso delle liste nei **collegi plurinominali** presentate da ciascuna lista **a livello nazionale, nessuno dei due generi** può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura **superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima<sup>12</sup>.

## **MODALITA' DI VOTO**

L'elettore dispone di **un'unica scheda**<sup>13</sup> **sulla quale esprime un unico voto** tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. **Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale**<sup>14</sup>.

Nei casi in cui il segno sia tracciato **solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale**<sup>15</sup>.

## **CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI**

### **RIPARTO IN COLLEGI UNINOMINALI E PLURINOMINALI**

All'interno delle 28 circoscrizioni elettorali viene individuato un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere con arrotondamento all'unità inferiore (146), a cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta.

I collegi uninominali<sup>16</sup> sono ripartiti nelle circoscrizioni sulla base della popolazione, ad eccezione di alcuni casi di determinazione ex lege<sup>17</sup>.

I rimanenti 245 seggi sono assegnati in collegi plurinominali<sup>18</sup> che risultano tendenzialmente dall'aggregazione degli ambiti territoriali di collegi uninominali contigui in modo tale che a ogni collegio plurinomiale venga assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8.<sup>19</sup>

Il d.lgs.177/2020<sup>20</sup> ha provveduto a individuare i confini dei collegi uninominali e plurinominali.

---

<sup>12</sup> Art.18 bis, comma 3.1 d.p.r. 361/1957.

<sup>13</sup> La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale secondo il rispettivo ordine di presentazione (art.31, comma 2 d.p.r. 361/1957).

<sup>14</sup> Art.58, comma 2 d.p.r. 361/1957.

<sup>15</sup> Art.58, comma 3 d.p.r. 361/1957.

<sup>16</sup> Ved. Appendice.

<sup>17</sup> Valle d'Aosta (1) Trentino Alto Adige (4), Molise (1)

<sup>18</sup> Ved. Appendice.

<sup>19</sup> Art.1, comma 3 d.lgs 361/1957.

<sup>20</sup> (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51).

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI SULLA BASE DELLA LORO POPOLAZIONE**

**L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni<sup>21</sup> avviene proporzionalmente alla loro popolazione utilizzando il sistema dei quozienti interi e dei resti più alti conformemente a quanto previsto dal comma dell'art.56 Cost. che recita:**

*La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art.56, comma 4 Cost.).*

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI UNINOMINALI**

Nei collegi uninominali, il seggio viene assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi e elezione del candidato più giovane di età in caso di parità di voti<sup>22</sup>.

## **ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI**

L'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti avviene a **tre distinti e successivi livelli: nazionale, circoscrizionale** e infine nei **collegi plurinominali**.

**A ciascun livello viene assegnato un numero vincolante di seggi che predetermina la quantità seggi spettante al 'livello' sottostante.**

Nel caso in cui l'applicazione del metodo del quoziente intero e dei maggiori resti determini un numero di seggi **non coincidente con quello spettante al livello superiore** viene previsto un **meccanismo di compensazione, che ripristini tale coincidenza numerica** .

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI A LIVELLO NAZIONALE**

### 1) RIPARTO TRA LE COALIZIONI E LE LISTE SINGOLE

La **prima assegnazione proporzionale** avviene con il sistema dei quozienti interi e dei resti più alti **a livello nazionale** tra le coalizioni di liste e le liste singole, che hanno superato le soglie di sbarramento<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Ved. Appendice. La colonna 'collegi in num. fisso' riporta le circoscrizioni per le quali il numero di collegi è stabilito dalla legge (Molise 1, Valle d'Aosta 1 e Trentino Alto Adige 4); i restanti 141 collegi sono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione risultante dal censimento 2011 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 2).

<sup>22</sup> Art.77, comma 1, lett.b) d.p.r. 361/1957. (Le disposizioni valgono anche per il sistema elettorale del Senato (art.16, comma1, lett .b) d. lgs. 533/1993) .

<sup>23</sup> Il quoziente di ripartizione è rappresentato dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto per 245 (totale seggi da assegnare meno quello spettante alle Valle d'Aosta) A ogni coalizione di liste o lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nel rispettivo numero di voti ottenuto a livello nazionale (cifra elettorale nazionale). I seggi rimanenti sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in

## 2) RIPARTO TRA LE LISTE COLLEGATE DELLE COALIZIONI

L'Ufficio elettorale nazionale ripartisce poi i seggi assegnati a ciascuna coalizione fra le liste che lo compongono<sup>24</sup>. Tale riparto avviene applicando sempre il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti<sup>25</sup>.

### ASSEGNAZIONE DEI SEGGI A LIVELLO CIRCOSCRIZIONALE

L'Ufficio elettorale nazionale procede quindi a **ripartire i seggi**, sempre con lo stesso metodo proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti, **all'interno delle circoscrizioni** tra le coalizioni e le liste singole seggi **sulla base dei seggi assegnati alle circoscrizioni medesime in base alla loro popolazione**<sup>26</sup>. Prima i seggi erano stati ripartiti a livello nazionale, adesso si procede ad un riparto a livello circoscrizionale, la somma dei cui risultati devono corrispondere a quanto assegnato a livello nazionale. Ove tale corrispondenza non si produca spontaneamente, viene previsto un **meccanismo compensatorio di trasferimento di seggi finalizzato ad ottenere tale coincidenza numerica**. La compensazione tra coalizioni e liste cosiddette eccedentarie (somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette 'deficitarie' (somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale) è basata sul principio generale basate sul principio in base al quale la lista 'eccedentaria' cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie<sup>27</sup>.

---

caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio (art.83, comma 1, lett.f) d.p.r. 361/1957).

<sup>24</sup> Fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. (art.83, comma 1, lett.g) d.p.r. 361/1957)

<sup>25</sup> A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. (art.83, comma 1, lett.g) d.p.r. 361/1957).

<sup>26</sup> A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa in base alla loro popolazione, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. art.83, comma 1, lett.h) d.p.r. 361/1957).

<sup>27</sup> In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti

L'ufficio centrale nazionale procede sempre con gli stessi metodi all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, ovvero utilizzo del sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti e applicazione, ove necessario del meccanismo compensatorio tra liste e eccedentarie e deficitarie<sup>28</sup>.

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI**

Gli uffici centrali circoscrizionali assegnano infine nei collegi plurinominali i seggi attribuiti a ogni lista in ciascuna circoscrizione. Tale assegnazione avviene con lo stesso metodo **proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti**<sup>29</sup> utilizzato per il riparto dei seggi a livello nazionale e circoscrizionale e con il ricorso, ove necessario, al **meccanismo compensatorio tra liste e eccedentarie e deficitarie**<sup>30</sup>. Tale meccanismo prevede che la **lista deficitaria ottenga il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo ceda nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale**. Può quindi verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, con l'inevitabile conseguenza che il **numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominali possa non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione**. Su tale **slittamento di seggi tra circoscrizioni** la Consulta ha avuto modo di affermare, in una pronuncia sul cosiddetto *Italicum* (legge 2015, n.52) (sent. C.C. 35/2017), che *consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all'altra [sarebbero] tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale*. La natura residuale di tale ipotesi ha indotto però la Corte ad escludere una violazione del principio di una distribuzione proporzionale dei seggi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 56, comma 4 Cost..

---

decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. (art.83, comma 1, lett.h) d.p.r. 361/1957)

28 A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio (art.83, comma 1, lett.h) d.p.r. 361/1957)

<sup>29</sup> L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio (art.83 bis d.p.r. 361/1957).

<sup>30</sup> Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie (art.83 bis d.p.r. 361/1957).

## PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

L'ufficio elettorale circoscrizionale **proclama eletti** in ciascun collegio plurinominale i candidati **secondo l'ordine di successione nel quale sono posti nella lista**, sino a raggiungere il numero di seggi assegnati in ogni collegio a ciascuna lista<sup>31</sup>.

Nel caso di esaurimento dei candidati della lista si attinge in prima battuta ai candidati della stessa lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione in cui la lista abbia il miglior resto non utilizzato, ovvero nel caso di insufficienza di tale criterio ai migliori perdenti nei collegi uninominali del collegio plurinominale e infine ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione<sup>32</sup>.

**Il deputato eletto in più collegi plurinominali** è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la **minore cifra elettorale percentuale** di collegio plurinominale, data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento<sup>33</sup>.

## SISTEMA SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO

L'art. 57 della Costituzione prevede che i 200 senatori<sup>34</sup> siano eletti su base regionale, salvi i 4 seggi assegnati alla circoscrizione estero.

La legge elettorale per il Senato<sup>35</sup> prevede **un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, analogo a quello della Camera**.

L'assegnazione proporzionale dei seggi prevede un sistema di **liste bloccate**, che esclude l'espressione di preferenze.

## SOGLIA DI SBARRAMENTO

Accedono al riparto dei seggi:

a) **le coalizioni di liste** che abbiano conseguito **sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno:**

- **una lista collegata** che abbia conseguito sul piano nazionale **almeno il 3 per cento** dei voti validi espressi;

- **una lista collegata** che abbia conseguito **almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;**

- **una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute**, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale, con arrotondamento all'unità superiore<sup>36</sup>;

<sup>31</sup> Art.84, comma 1 d.p.r. 361/1957.

<sup>32</sup> Art.84 d.p.r. 361/1957.

<sup>33</sup> Art.85 d.p.r. 361/1957.

<sup>34</sup> A seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 1/2001.

<sup>35</sup> D.Lgs. 533/1993(Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e dalla legge 27 maggio 2019.

<sup>36</sup> Art.16 dis, comma 1, lett.e) n.1 d.lgs 533/1993.

b) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui alla lettera a):

- che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
- che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
- rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale con arrotondamento all'unità superiore.<sup>37</sup>

Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale.<sup>38</sup>

## **PARITA' DI GENERE**

Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.<sup>39</sup>

## **MODALITA' DI VOTO**

La disciplina ripropone le disposizioni previste per l'elezione della Camera:

- l'elettore esprime il voto tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale<sup>40</sup>.

## **CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI**

Ogni Regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale.

I 196 seggi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione alla popolazione residente, con l'ulteriore vincolo secondo cui nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due (art.57, comma 3 Cost.).

---

<sup>37</sup> Art.16 bis, comma 1, lett.e) n.2 d.lgs 533/1993,

<sup>38</sup> Tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale con arrotondamento all'unità superiore (art.16 bis, comma 1, lett.c) d.lgs. 533/1993)

<sup>39</sup> Art. 9, comma 4 bis d.lgs. 533/1993.

<sup>40</sup> Art.14 d.lgs. 533/1993.

Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di **collegi uninominali**<sup>41</sup> **pari ai 3/8 del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali**, con arrotondamento all'unità più prossima, (74 seggi)<sup>42</sup>.

La regione Valle d'Aosta eleggendo un solo senatore è costituita in un unico collegio, mentre il territorio del Trentino è ripartito in 6 collegi uninominali (ved. l.422/1991). I rimanenti 67 collegi uninominali<sup>43</sup> sono ripartiti nell'ambito delle circoscrizioni regionali proporzionalmente alla loro popolazione<sup>44</sup>. Nella regione Molise è costituito un unico collegio uninominale<sup>45</sup>.

I rimanenti **122 seggi sono assegnati proporzionalmente**<sup>46</sup> all'interno di ciascuna circoscrizione regionale in **collegi plurinominali** risultanti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto<sup>47</sup>.

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI SULLA BASE DELLA LORO POPOLAZIONE**

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art.57, comma 3 Cost.)

## **ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI UNINOMINALI**

Nei collegi uninominali, il seggio viene assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi e in caso di parità di voti al candidato più giovane di età<sup>48</sup>.

## **ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI**

L'Ufficio elettorale regionale procede al riparto tra le singole liste e coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento dei seggi da assegnarsi proporzionalmente a ciascuna regione utilizzando lo stesso sistema previsto per la Camera, ovvero quello dei quozienti interi e dei resti più alti. Con lo stesso metodo proporzionale procede al riparto dei seggi ottenuti da ciascuna coalizione tra le liste che la compongono<sup>49</sup>.

Nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. Tale riparto avviene sempre con il sistema proporzionale dei quozienti interi e resti più alti<sup>50</sup>. Al termine di tale ultimo riparto viene prevista la verifica della

---

<sup>41</sup> I confini dei collegi uninominali sono definiti dal d. lgs.177/2020.

<sup>42</sup> Art.1, comma 2 d.lgs. 533/1993.

<sup>43</sup> Ved. Appendice.

<sup>44</sup> Art.1, comma 2 d.lgs. 533/1993.

<sup>45</sup> In applicazione del principio volto ad assicurare almeno un collegio uninominale per ogni circoscrizione (art.1, comma 2 d.lgs. 533/1993)

<sup>46</sup> Ved. Appendice.

<sup>47</sup> Art.1, comma 2 bis d.lgs. 533/1993.

<sup>48</sup> Art.16, comma 1, lett.b) d.lgs. 533/1993.

<sup>49</sup> Art.17 d.lgs. 533/1993.

<sup>50</sup> A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale

corrispondenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista con quello risultante dalle assegnazioni precedenti, ovvero il riparto regionale e il riparto all'interno delle coalizioni. Nel caso di esito negativo di tale verifica si procede anche per il Senato alla compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie<sup>51</sup>.

## **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione<sup>52</sup>.

Nel caso di esaurimento dei candidati della lista o di elezione in più collegi plurinomiali si applicano le disposizioni previste per la Camera<sup>53</sup>.

---

di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio (art.17, comma 1, lett.c) d.lgs.533/1993).

<sup>51</sup> Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie (art.17, comma 1 lett.c) d.lgs.533/1993).

<sup>52</sup> Art.17 bis d.lgs. 533/1993.

<sup>53</sup> Art.17 bis, comma 2 d.lgs. 533/1993. Nel caso di esaurimento dei candidati della lista si attinge in prima battuta ai candidati della stessa lista negli altri collegi plurinomiali della circoscrizione in cui la lista abbia il miglior resto non utilizzato, ovvero nel caso di insufficienza di tale criterio ai migliori perdenti nei collegi uninomiali del collegio plurinominale e infine ai migliori perdenti nei collegi uninomiali della circoscrizione (art.84 d.p.r. 361/1957). Il deputato eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento (art.85 d.p.r. 361/1957).

## APPENDICE

### Camera dei Deputati

#### *Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 56 Cost.*

		RIPARTIZIONE DI 392 SEGGI				
	CIRCOSCRIZIONI	POP. CENS. 2011	SEGGI Q.I.	RESTI	SEG. MAGG. RESTI	TOTALE SEGGI
1	Piemonte 1	2.247.780	14	125.156	1	15
2	Piemonte 2	2.116.136	13	145.128	1	14
3	Lombardia 1	3.805.895	25	15.495		25
4	Lombardia 2	2.088.579	13	117.571	1	14
5	Lombardia 3	2.175.099	14	52.475		14
6	Lombardia 4	1.634.578	10	118.418	1	11
7	Veneto 1	1.932.447	12	113.055	1	13
8	Veneto 2	2.923.457	19	42.753		19
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	8	7.363		8
10	Liguria	1.570.694	10	54.534		10
11	Emilia-Romagna	4.344.755	28	99.507	1	29
12	Toscana	3.672.202	24	33.418		24
13	Umbria	884.268	5	126.188	1	6
14	Marche	1.538.699	10	22.539		10
15	Lazio 1	3.622.611	23	135.443	1	24
16	Lazio 2	1.880.275	12	60.883		12
17	Abruzzo	1.307.309	8	94.381	1	9
18	Molise	313.660	2	10.428		2
19	Campania 1	3.054.956	20	22.636		20
20	Campania 2	2.711.854	17	134.382	1	18
21	Puglia	4.052.566	26	110.550	1	27
22	Basilicata	578.036	3	123.188	1	4
23	Calabria	1.959.050	12	139.658	1	13
24	Sicilia 1	2.365.463	15	91.223		15
25	Sicilia 2	2.637.441	17	59.969		17
26	Sardegna	1.639.362	10	123.202	1	11
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	-	126.806	1	1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	6	119.779	1	7
<b>TOTALE NAZIONALE</b>		<b>59.433.744</b>	<b>376</b>		<b>16</b>	<b>392</b>

<b>Deputati</b>	<b>400</b>
<b>Circoscrizione estero</b>	<b>8</b>
<b>numero di seggi da ripartire</b>	<b>392</b>
<b>popolazione considerata (totale nazionale)</b>	<b>59.433.744</b>
<b>quoziente nazionale</b>	<b>151.616</b>
<i>seggi</i>	
attribuiti con i quozienti interi	376
da attribuire con i maggiori resti	16

**Ripartizione dei seggi da attribuire in COLLEGI UNINOMINALI**  
(art. 1, comma 2, DPR 361/1957, mod. da L. 51/2019)

		RIPARTIZIONE DI 147 COLLEGI					
	CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE- CENSIMENTO 2011	COLLEGI IN NUM.FISSO	COLLEGI Q.I.	RESTI	COLLEGI MAGG. RESTI	TOTALE COLLEGI
1	Piemonte 1	2.247.780		5	192.330		5
2	Piemonte 2	2.116.136		5	60.686		5
3	Lombardia 1	3.805.895		9	106.085		9
4	Lombardia 2	2.088.579		5	33.129		5
5	Lombardia 3	2.175.099		5	119.649		5
6	Lombardia 4	1.634.578		3	401.308	1	4
7	Veneto 1	1.932.447		4	288.087	1	5
8	Veneto 2	2.923.457		7	45.827		7
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		2	398.111	1	3
10	Liguria	1.570.694		3	337.424	1	4
11	Emilia-Romagna	4.344.755		10	233.855	1	11
12	Toscana	3.672.202		8	383.482	1	9
13	Umbria	884.268		2	62.088		2
14	Marche	1.538.699		3	305.429	1	4
15	Lazio 1	3.622.611		8	333.891	1	9
16	Lazio 2	1.880.275		4	235.915	1	5
17	Abruzzo	1.307.309		3	74.039		3
18	Molise	313.660	1				1
19	Campania 1	3.054.956		7	177.326		7
20	Campania 2	2.711.854		6	245.314	1	7
21	Puglia	4.052.566		9	352.756	1	10
22	Basilicata	578.036		1	166.946		1
23	Calabria	1.959.050		4	314.690	1	5
24	Sicilia 1	2.365.463		5	310.013	1	6
25	Sicilia 2	2.637.441		6	170.901		6
26	Sardegna	1.639.362		3	406.092	1	4
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	4				4
<b>TOTALE NAZIONALE</b>		<b>59.433.744</b>	<b>6</b>	<b>127</b>		<b>14</b>	<b>147</b>

  

numero di collegi		collegi in numero fisso	
numero di collegi	147	a) Circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1
<b>collegi in numero fisso</b>	<b>6</b>	b) Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol	<b>4</b>
<b>numero di collegi da ripartire</b>	<b>141</b>	<i>(= metà seggi circ., arrotondato unità pari superiore)</i>	
<b>popolazione considerata</b>	<b>57.963.803</b>	c) Circoscrizioni cui sono assegnati 2 seggi:	
al totale nazionale è sottratta la popolazione delle circoscrizioni con collegi in numero fisso	1.469.941	<b>Molise</b>	<b>1</b>
<b>quoziente nazionale</b>	<b>411.090</b>	d) Circoscrizioni cui sono assegnati 3 seggi:	
<i>seggi</i>		<i>(non vi sono circoscrizioni cui sono assegnati 3 seggi)</i>	
attribuiti con i quozienti interi	127	<b>Totale</b>	<b>6</b>
da attribuire con i maggiori resti	14		

*Camera dei deputati – Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020)*

	COLLEGIO PLURINOMINALE	PROVINCIA/E CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPORZIONALI
1	PIEMONTE 1- P01	TO	1.241.100	8	5
2	PIEMONTE 1- P02	TO	1.006.680	7	5
3	PIEMONTE 2- P01	VB, VC, BI, NO,	884.956	6	4
4	PIEMONTE 2- P02	AL, AT, CN	1.231.180	8	5
5	LOMBARDIA 1- P01	MI	1.994.822	13	8
6	LOMBARDIA 1- P02	MB, MI	1.811.073	12	8
7	LOMBARDIA 2- P01	VA	871.886	6	4
8	LOMBARDIA 2- P02	BG, CO, LC, SO	1.216.693	8	5
9	LOMBARDIA 3- P01	BG	973.443	6	4
10	LOMBARDIA 3- P02	BS	1.201.656	8	5
11	LOMBARDIA 4- P01	BS, CR, LO, MI, MN, PV	1.634.578	11	7
12	VENETO 1- P01	BL, TV, VE	1.932.447	13	8
13	VENETO 2- P01	PD, RO	1.163.710	7	4
14	VENETO 2- P02	VI	859.205	6	4
15	VENETO 2- P03	VR	900.542	6	4
16	FRIULI-VENEZIA GIULIA- P01	intera regione	1.220.291	8	5
17	LIGURIA- P01	intera regione	1.570.694	10	6
18	EMILIA-ROMAGNA- P01	PC, PR, RE	1.192.490	8	5
19	EMILIA-ROMAGNA- P02	BO, MO, RE	1.698.896	11	7
20	EMILIA-ROMAGNA- P03	FC, FE, RA, RN	1.453.369	10	6
21	TOSCANA- P01	MS, LU, PT, PO, FI	1.186.333	8	5
22	TOSCANA- P02	GR, SI, LI, AR, FI	1.205.308	8	5
23	TOSCANA- P03	PI, FI	1.280.561	8	5
24	UMBRIA- P01	intera regione	884.268	6	4
25	MARCHE- P01	intera regione	1.538.699	10	6

	COLLEGIO PLURINOMINALE	PROVINCIA/E CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPORZIONALI
26	LAZIO 1- P01	RM	1.187.904	8	5
27	LAZIO 1- P02	RM	1.238.779	8	5
28	LAZIO 1- P03	RM	1.195.928	8	5
29	LAZIO 2- P01	RI, RM, VT	842.882	5	3
30	LAZIO 2- P02	FR, LT	1.037.393	7	4
31	ABRUZZO- P01	intera regione	1.307.309	9	6
32	MOLISE- P01	intera regione	313.660	2	1
33	CAMPANIA 1- P01	NA	1.425.848	9	6
34	CAMPANIA 1- P02	NA	1.629.108	11	7
35	CAMPANIA 2- P01	BN, CE	1.189.821	8	5
36	CAMPANIA 2- P02	AV, SA	1.522.033	10	6
37	PUGLIA- P01	BT, FG	1.017.795	7	4
38	PUGLIA- P02	BA	923.776	6	4
39	PUGLIA- P03	BA, TA	908.176	6	4
40	PUGLIA- P04	BR, LE	1.202.819	8	5
41	BASILICATA- P01	intera regione	578.036	4	3
42	CALABRIA- P01	intera regione	1.959.050	13	8
43	SICILIA 1- P01	PA	1.243.585	8	5
46	SICILIA 2- P02	CT	937.139	6	4
47	SICILIA 2- P03	CL, CT, RG, SR	877.027	6	4
48	SARDEGNA- P01	intera regione	1.639.362	11	7
49	TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL - P01	intera regione	1.029.475	7	3
<b>NUM. COLLEGI PLURINOMINALI</b>		<b>49</b>	<b>SEGGI PROPORZIONALI</b>		<b>245</b>

*Ripartizione dei seggi nelle Regioni e nelle Province autonome,  
ai sensi dell'art. 57 Cost.*

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	POPOLAZIONE-CENSIMENTO 2011	SEGGI FISSI	RIPARTIZIONE DI 196 SEGGI			
			SEGGI Q.I.	RESTI	SEGGI MAGG. RESTI	TOTALE SEGGI
Piemonte	4.363.916		13	309.489	1	14
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
Lombardia	9.704.151		31	35.902		31
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3				3
Provincia autonoma di Trento	524.832	3				3
Veneto	4.855.904		15	177.719	1	16
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		3	284.654	1	4
Liguria	1.570.694		5	11.299		5
Emilia-Romagna	4.344.755		13	290.328	1	14
Toscana	3.672.202		11	241.533	1	12
Umbria	884.268		2	260.510	1	3
Marche	1.538.699		4	291.183	1	5
Lazio	3.622.611		17	200.943	1	18
Abruzzo	1.307.309		4	59.793		4
Molise	313.660	2				2
Campania	3.054.956		18	152.988		18
Puglia	4.052.566		12	310.018	1	13
Basilicata	578.036	3				3
Calabria	1.959.050		6	87.776		6
Sicilia	2.365.463		16	12.840		19
Sardegna	1.639.362		5	79.967		5
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>59.433.744</b>	<b>12</b>	<b>175</b>		<b>9</b>	<b>196</b>

<b>Senatori</b>	<b>200</b>
<b>Circoscrizione estero</b>	<b>4</b>
<b>numero di seggi (territorio nazionale)</b>	<b>196</b>
<b>seggi in numero fisso</b>	<b>12</b>
<b>numero di seggi da ripartire</b>	<b>184</b>
	<b>(=196-12)</b>
<b>popolazione considerata</b>	<b>57.385.767</b>
<i>al totale nazionale è sottratta la popolazione delle regioni con seggi in numero fisso</i>	<b>2.047.977</b>
<b>quoziente nazionale</b>	<b>311.879</b>
seggi attribuiti con i quozienti interi	175
e da attribuire con i maggiori resti	9

art.57 Cost., co. 3	
a) Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 3	
<b>Provincia aut. Bolzano</b>	<b>3</b>
<b>Provincia aut. Trento</b>	<b>3</b>
<b>Basilicata</b>	<b>3</b>
b) Valled'Aosta/V.d'Aoste	1
c) Molise	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>

**Ripartizione dei seggi da attribuire in COLLEGI UNINOMINALI**  
(art. 2, comma 1, D.Lgs. 533/1993, mod. da L. 51/2019)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	POPOLAZIONE-CENSIMENTO 2011	RIPARTIZIONE DI 74 COLLEGI				
		COLLEGI IN NUMERO FISSO	SEGGI Q.I.	RESTI	COLLEGI MAGG. RESTI	TOTALE COLLEGI
Piemonte	4.363.916		4	850.960	1	5
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1				1
Lombardia	9.704.151		11	43.522		11
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3				3
Provincia autonoma di Trento	524.832	3				3
Veneto	4.855.904		5	464.709		5
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		1	342.052		1
Liguria	1.570.694		1	692.455	1	2
Emilia-Romagna	4.344.755		4	831.799	1	5
Toscana	3.672.202		4	159.246		4
Umbria	884.268		1	6.029		1
Marche	1.538.699		1	660.460	1	2
Lazio	3.622.611		6	233.452		6
Abruzzo	1.307.309		1	429.070		1
Molise	313.660	1				1
Campania	3.054.956		6	497.376	1	7
Puglia	4.052.566		4	539.610	1	5
Basilicata	578.036		-	578.036	1	1
Calabria	1.959.050		2	202.572		2
Sicilia	2.365.463		5	611.709	1	6
Sardegna	1.639.362		1	761.123	1	2
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>59.433.744</b>	<b>8</b>	<b>57</b>		<b>9</b>	<b>74</b>

<b>numero di collegi</b>	<b>74</b>
<b>collegi in numero fisso</b>	<b>8</b>
<b>numero di collegi da ripartire</b>	<b>66</b>
	(= 74-8)
<b>popolazione considerata</b>	<b>57.385.767</b>
<i>al totale nazionale, 59.433.744, è sottratta la popolazione delle regioni con collegi in numero fisso: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise</i>	<b>1.469.941</b>
<b>quoziente nazionale</b>	<b>878.239</b>
seggi attribuiti con i quozienti interi	57
e da attribuire con i maggiori resti	9

collegi in numero fisso	
a) Regioni in cui è costituito un solo collegio	
<b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b>	<b>1</b>
<b>Molise</b>	<b>1</b>
b) Provincie autonome	
<b>Bolzano/Bozen</b>	<b>3</b>
<b>Provincia autonoma di Trento</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>8</b>

## Senato della Repubblica - Collegi plurinominali (D.Lgs n. 177 del 2020)

	COLLEGIO PLURINOMINALE	NUMERO COLLEGI UNIN.	PROVINCIA/E - CITTÀ METROPOLITANA	POPOLAZIONE	SEGGI SPETTANTI	DI CUI PROPOR.
1	PIEMONTE- P01		TO	1.854.111	6	4
2	PIEMONTE- P02		AL, AT, BI, CN, NO, TO, VB, VC	2.509.805	8	5
3	LOMBARDIA- P01		VA, CO, LC, SO, MB	2.813.867	9	6
4	LOMBARDIA- P02		LO, MI, PV	3.797.997	12	8
5	LOMBARDIA- P03		BG, BS, CR, MN	3.092.287	10	6
6	VENETO- P01		BL, RO, TV, VE	2.174.796	7	5
7	VENETO- P02		PD, VI, VR	2.681.108	9	6
8	FRIULI-VENEZIA GIULIA- P01		intera regione	1.220.291	4	3
9	LIGURIA- P01		intera regione	1.570.694	5	3
10	EMILIA-ROMAGNA- P01		BO, MO, PC, PR, RE	1.852.087	6	4
11	EMILIA-ROMAGNA- P02		BO, FC, FE, MO, RA, RN	2.492.668	8	5
12	TOSCANA- P01		intera regione	3.672.202	12	8
13	UMBRIA- P01		intera regione	884.268	3	2
14	MARCHE- P01		intera regione	1.538.699	5	3
15	LAZIO- P01		RM	2.722.036	9	6
16	LAZIO- P02		FR, LT, RI, RM, VT	2.780.850	9	6
17	ABRUZZO- P01		intera regione	1.307.309	4	3
18	MOLISE- P01		intera regione	313.660	2	1
19	CAMPANIA- P01		NA, SA	3.275.552	10	6
20	CAMPANIA- P02		AV, BN, CE, SA	2.491.258	8	5
21	PUGLIA- P01		intera regione	4.052.566	13	8
22	BASILICATA- P01		intera regione	578.036	3	2
23	CALABRIA- P01		intera regione	1.959.050	6	4
24	SICILIA- P01		AG, CL, PA, TP	2.393.438	8	5
25	SICILIA- P02		CT, EN, ME, RG, SR	2.609.466	8	5
26	SARDEGNA- P01		intera regione	1.639.362	5	3

<b>NUM. COLLEGI PLURINOMINALI</b>	<b>26</b>	<b>SEGGI PROPORZIONALI</b>	<b>122</b>
-----------------------------------	-----------	----------------------------	------------